

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

LNP

COMUNICATO UFFICIALE N. 150/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 Marzo 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RECLAMO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/INTERNAZIONALE DEL 10.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 209 del 5.3.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile ai sensi degli artt. 33, comma 12 e 37, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla Società Calcio Catania S.p.A. di Catania e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RECLAMO DEL CALCIATORE SUCCI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TRIESTINA/RAVENNA DEL 15.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 16.3.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Succi Davide e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO DELL’A.C. MANTOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE AL CALCIATORE FIORE STEFANO SEGUITO GARA GROSSETO/MANTOVA DEL 18.03.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 220 del 19.3.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.C. Mantova di Mantova riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata ed all’ammenda di €5.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 28 marzo 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete